



# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI  
DIVISIONE VI – COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEGLI ISPETTORATI. GESTIONE DELLA SPESA E DEL PERSONALE

## DECISIONE A CONTRARRE

(articolo 17 del D.Lgs. 36/2023)

### IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, con il quale il Ministero dello Sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), e in particolare l’articolo 2, comma 4, ai sensi del quale le denominazioni “Ministero delle Imprese e del Made in Italy” e “Ministro delle Imprese e del Made in Italy” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni “Ministero dello Sviluppo Economico” e “Ministro dello Sviluppo Economico”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato in G.U.R.I. n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy”, che ha sostituito il precedente Regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93;

**VISTO** l’articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149, che individua gli uffici di livello dirigenziale generale e che, modificando il precedente modello organizzativo, ha soppresso la Direzione generale per le attività territoriali (DGAT);

**VISTO** l’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149, che attribuisce alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (DGSCERP) le funzioni prima spettanti alla DGAT in forza dell’articolo 2, comma 2, lettera i) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93;

**VISTO** il decreto ministeriale del 27 ottobre 2021 di graduazione degli uffici dirigenziali di livello generale, registrato dalla Corte dei conti in data 1° dicembre 2021 al n. 1022;

**VISTO** il decreto ministeriale 19 novembre 2021, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministro delle Imprese e del Made in Italy”, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2021 al n. 1097 (GU Serie Generale n. 39 del 16-02-2022);

**VISTO** il decreto ministeriale del 25 gennaio 2022 di graduazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del MIMIT, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 1° febbraio 2022, al n. 59;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 giugno 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 5 luglio 2023 al n.1038, con il quale viene conferito l’incarico *ad interim* di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali alla Dott.ssa Eva Spina;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. n. 18608 del 18 marzo 2022, registrato all’Ufficio Centrale di Bilancio il 22 marzo 2022 al n° 113 e alla Corte dei Conti il 20 aprile 2022 n° 317, con il quale è stato conferito l’incarico di direzione della Divisione VI – “Coordinamento amministrativo degli ispettorati. Gestione della spesa e del personale”, alla Dr.ssa Carmela Smargiassi, dirigente di ruolo della seconda fascia del MIMIT;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. n. 136820 del 7 luglio 2023 registrato all’Ufficio Centrale di Bilancio

il 10 luglio 2023 al n° 852, emanato ai sensi dell'art.16 del d.lgs. n.165 del 30 marzo 2001, con cui è stata attribuita, per l'anno 2023, la delega per la gestione delle risorse finanziarie in termini di competenza, cassa e residui dei Capitoli di spesa alla Dirigente titolare della Divisione VI della DGSCERP "Coordinamento amministrativo degli ispettorati. Gestione della spesa e del personale."  
– Dr.ssa Carmela Smargiassi;

**VISTO** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

**VISTO** la legge del 31 dicembre 2009 n. 196 recante la "Legge di contabilità e finanza pubblica";

**VISTO** la legge 7 agosto 2014 n. 135, di conversione del decreto legge 6 legge 2012 n. 95, in particolare l'art. 6, commi 10, 11 e 12, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" e la circolare n. 1 del 18.1.2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, contenente le indicazioni per la predisposizione del "piano finanziario dei pagamenti" (c.d. cronoprogramma);

**VISTO** le circolari RGS n. 21 del 12 giugno 2018 e n. 24 del luglio 2019 che hanno fornito indicazioni operative in merito, rispettivamente, alle disposizioni in materia di spesa delegata e all'utilizzo dei residui di spesa delegata e la n. 32 del 12 dicembre 2019 che ha fornito ulteriori dettagli circa il trattamento degli impegni di spesa delegata nella fase di chiusura dell'esercizio finanziario, sulla base di quanto disposto dall'art. 34, comma 2-bis della legge 196/2009 sopra richiamata;

**VISTO** la legge del 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, supplemento ordinario n. 43/L;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022 recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025", pubblicato sul supplemento ordinario n. 44 della Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 304 del 30 dicembre 2022;

**VISTO** il decreto ministeriale del 5 gennaio 2023, con il quale il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha proceduto all'assegnazione delle disponibilità di bilancio ai titolari delle singole strutture del Ministero;

**VISTO** il decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

**VISTO** l'allegato I.2 al decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36, recante le "Definizioni delle attività del RUP";

**VISTO** l'art. 76 del D.Lgs. 36/2023, per cui le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza bando in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano nel rispetto del principio del risultato, del principio della fiducia e del principio di accesso al mercato;

**VISTO** in particolare il comma 2, lett. b), n. 2 del succitato articolo 76, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico in ragione dell'assenza di concorrenza per motivi tecnici;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che trova applicazione per quanto non disposto dal D.Lgs. 36/2023 e relative disposizioni di attuazione;

**VISTA** la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

**VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

**VISTO** il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e, in particolare, l’articolo 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

**VISTO** l’articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, ferme restando le vigenti disposizioni sull’utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l’utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 nell’ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione;

**VISTA** in particolare la lettera d) del sopracitato articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la quale prevede che, nelle more dell’individuazione delle aree tematiche e dell’adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 703 medesimo, l’Autorità politica per la coesione possa sottoporre all’approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ora Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), un piano stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, con l’assegnazione delle risorse necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio e che tali interventi confluiscono nei Piani operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;

**VISTA** la delibera CIPE n. 65 del 6 agosto 2015, come modificata dalle delibere n. 6 del 1 maggio 2016 e n. 71 del 7 agosto 2017, che, nell’ambito del Piano di investimenti per la diffusione della Banda ultra larga di competenza del MiSE, cui sono destinati complessivi 3,5 miliardi di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020, ha assegnato 2,2 miliardi di euro al Piano stralcio “Banda ultra larga” ex articolo 1, comma 703, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di cui un importo di 100 milioni di euro destinato a iniziative di sostegno allo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione, i cui ambiti sono stati successivamente individuati con le delibere n. 105 del 22 dicembre 2017 e n. 61 del 25 ottobre 2018;

**VISTA** la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, con cui sono stati individuati aree tematiche nazionali, obiettivi strategici e ripartizione delle risorse del FSC, ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e impartite alle Amministrazioni titolari dei Piani operativi e dei Piani stralcio le regole di funzionamento del FSC;

**VISTO** il decreto del MIMIT del 5 ottobre 2018, registrato dalla Conte dei Conti il 31 ottobre 2018, che ha istituito il Comitato di sorveglianza del Piano di investimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga FSC 2014-2020;

**VISTA** la delibera CIPE n. 83 del 28 novembre 2018, che, a integrazione, *ratione materiae*, del Piano stralcio di cui alle sopra richiamate delibere CIPE, ha approvato l’allegato “Progetto tecnico e piano

economico-finanziario” volto alla realizzazione di una Rete Nazionale di *Radiomonitoring* (Progetto CIPE) per l’analisi e il monitoraggio automatico e continuo dell’utilizzo dello spettro radioelettrico, avente un costo complessivo di 13 milioni di euro, ed ha assegnato allo stesso un importo di 9 milioni di euro;

**VISTO** il decreto direttoriale prot. n. 17957 del 12 marzo 2019 della DGSCERP, che ha designato la Divisione III – Reti infrastrutturali di comunicazione e Banda Ultra Larga quale Autorità di Gestione del Piano di investimenti per la diffusione della Banda Ultra Larga per la programmazione FSC 2014-2020;

**VISTA** la convenzione sottoscritta il 2 ottobre 2019, con la quale la DGAT era stata individuata dalla DGSCERP quale soggetto attuatore del Progetto di monitoraggio dello spettro radioelettrico nell’ambito del Piano di investimenti per la diffusione della Banda ultra-larga FSC 2014-2020;

**VISTO** l’articolo 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (come modificato dal comma 309 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, da ultimo, dall’articolo 41, comma 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), ai sensi del quale gli strumenti programmatori finanziati a valere sulle risorse FSC a titolarità del MIMIT sono stati riclassificati in un unico Piano operativo denominato “Piano sviluppo e coesione” (PSC);

**VISTA** la Delibera CIPESS n. 9 del 29 aprile 2021, che ha approvato, in prima istanza, il PSC MIMIT, nel quale è confluito il Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga 2014-2020 elaborato dalla DGSCERP ai sensi della Delibera CIPE n. 65/2015;

**VISTA** la Delibera CIPESS n. 9 del 14 aprile 2022, che ha approvato, in seconda istanza, il PSC MIMIT, prevedendo una riduzione dell’iniziale dotazione finanziaria per complessivi € 1.212.500.000;

**PREMESSO** che gli Ispettorati Territoriali, quali Organi regionali del MIMIT, esercitano la propria attività istituzionale di sorveglianza dello spettro radioelettrico attraverso le Stazioni di misura collocate nei Centri Fissi di controllo delle frequenze radio ed a bordo di Laboratori mobili;

**PREMESSO** che, già dai tempi della costituzione (2010-11) della ex DGAT, responsabile del coordinamento delle Divisioni Territoriali regionali, è stata avviata un’attività di ampliamento e rinnovamento dell’attuale struttura nazionale di n. 28 stazioni di *radiomonitoring*, con la prerogativa di unirle tutte in un’unica Rete Nazionale di *Radiomonitoring*, con capacità di poter essere gestita da remoto e di garantire l’interoperabilità tra le stazioni di cui si compone e che ad essa si aggiungeranno;

**PREMESSO** che tale attività di ampliamento e rinnovamento ha avuto nuovo impulso con il Progetto CIPE approvato con la succitata Delibera CIPE n. 83/2018, che prevede un totale complessivo di n. 20 stazioni da inserire nella Rete Nazionale di *Radiomonitoring*;

**PREMESSO** che la DGAT, nell’ambito delle funzioni attribuite con la richiamata convenzione sottoscritta il 2 ottobre 2019, ha assunto, quale obiettivo strategico pluriennale, la graduale realizzazione e gestione di una Rete Nazionale di *Radiomonitoring* con la peculiarità di essere capillare, condivisa e controllabile in modo remoto, basata su stazioni fisse, mobili e carrellate distribuite sull’intero territorio, con l’intento di utilizzare, quale infrastruttura di rete principale, i Centri fissi nazionali preesistenti;

**PREMESSO** che l’architettura conferita alla Rete Nazionale di *Radiomonitoring* – come esplicitamente stabilito dalla Delibera di finanziamento del Progetto CIPE – prevede che “[...] *La rete, fin da subito, deve possedere spiccate caratteristiche di scalabilità che consentano un agevole e non traumatico passaggio durante le varie fasi di sviluppo. Inoltre, le nuove realizzazioni devono essere integrate con le realizzazioni già esistenti (v. ad es. le reti attive presso gli Ispettorati territoriali Calabria, Sicilia, Liguria, Veneto e Friuli V.G.) [...]*”;

**PREMESSO** che, sulla base di tali indicazioni del CIPE, viene confermato l’obiettivo di realizzare una vera e propria Rete Nazionale di *Radiomonitoring*, in cui integrare le n. 28 stazioni esistenti e le n. 20 da realizzare in attuazione del citato Progetto, ampliando l’ambito operativo di ogni Stazione attraverso la loro interoperabilità;

**PREMESSO** che, a completamento del progetto in parola, la Rete Nazionale di *Radiomonitoring* conterà n. 48 stazioni e rappresenterà una tra le Reti di *Radiomonitoring* più capillari ed importanti d'Europa;

**PREMESSO** che un requisito essenziale posto a base della pianificazione e dello sviluppo parallelo di più sistemi di *radiomonitoring* è stato fissato proprio nella condizione che la Rete debba collegare le varie stazioni di *radiomonitoring*, condividendo le risorse già esistenti, scalabili e quindi compatibili con quelle di nuova installazione;

**PREMESSO** che, nell'architettura della Rete Nazionale di *Radiomonitoring*, l'elemento centrale è costituito dal *software* di gestione Argus©, coperto da privativa industriale Rohde & Schwarz;

**PREMESSO** che la DGAT ha adottato il suddetto *software* sin dal 2010, ossia sin dall'avvio dello sviluppo della Rete, per compendiare una duplice esigenza, ossia: da un lato, di avere a disposizione una Rete Nazionale di *Radiomonitoring* efficiente, dotata di strumentazione di ultima generazione e idonea ad effettuare misure di segnali con le più recenti tecniche digitali; dall'altro, di gestire e controllare tutte le stazioni che compongono la Rete Nazionale di *Radiomonitoring* – fisse, mobili o carrellate – con un unico *software* che ne garantisse la piena interoperabilità, automazione e remotizzazione, così da consentire ai funzionari tecnici di poterle governare in modo simultaneo, sinergico e coordinato sia dalle sedi di lavoro che da remoto e in mobilità;

**PREMESSO** che il *software* ARGUS ©R&S proviene da decenni di ricerca e sviluppo della casa tedesca Rohde & Schwarz, *leader* mondiale anche nella produzione di strumentazione elettronica e per radiomisure, che risponde agli *standard* ITU (International Telecommunication Union) e, essendo utilizzato da numerose Autorità regolatorie e Ministeri in ambito internazionale, è coordinabile con i sistemi adottati da queste ultime nelle attività di reciproco controllo delle frequenze radio nelle numerose aree frontaliere della nostra Nazione;

**PREMESSO** che proprio per il suo elevato livello di diffusione, il *software* di cui trattasi è oggetto di continuo e puntuale aggiornamento da parte della casa madre, che, anche sulla base di specifiche esigenze del MIMIT, ne ha implementato versioni sempre più aggiornate (giunte attualmente alla versione 6.1 SP 27) per adeguarlo alle continue innovazioni in campo informatico e per supportare le altrettanto continue innovazioni delle tecniche trasmissive digitali dei segnali in radiofrequenza;

**PREMESSO** che il *software* ARGUS ©R&S, mediante il suo accesso diretto ad una rete di comunicazione privata e dedicata del MIMIT tramite VPN, consente il comando da remoto di ogni stazione di *radiomonitoring* oggi esistente e permette la comunicazione e la triangolazione tra esse, e quindi la loro piena interoperabilità e integrazione per l'individuazione rapida ed efficiente della sorgente dell'emissione interferente posta in osservazione;

**PREMESSO** che la modalità operativa da remoto risulta un fondamentale *plus* per l'esiguo personale in reperibilità durante le giornate non lavorative ed è stata l'unica risorsa per operare durante la situazione emergenziale dovuta al COVID-19;

**PREMESSO** che l'utilizzo del *software* ARGUS ©R&S consente di conseguire anche ulteriori vantaggi operativi, quali: una continua e coordinata raccolta di informazioni in ordine all'occupazione e alla corretta utilizzazione dello spettro radio; una riduzione dei costi connessi alla movimentazione dei laboratori mobili, rendendo, in alcuni casi, non più necessario il loro invio sul territorio e, in altri casi, contribuendo a indirizzare in modo più efficace il loro intervento; un efficiente servizio di sorveglianza dello spettro radioelettrico anche in situazioni organizzative critiche, con disponibilità minima di personale e laboratori mobili;

**PREMESSO** che, per tutte le ragioni sopra esposte, il *software* ARGUS ©R&S costituisce un mezzo estremamente potente e versatile per svolgere le numerose ed importanti attività istituzionali che gli Ispettorati Territoriali sono chiamati a realizzare, impiegando in maniera efficace, efficiente ed economica, strumentazioni, mezzi mobili e personale specializzato addetto;

**PREMESSO** che a quanto sopra deve aggiungersi che l'utilizzo del *software* ARGUS ©R&S, quale fattore comune per la gestione dell'intera Rete Nazionale di *Radiomonitoring*, ha fatto sì che, negli anni, gli operatori tecnici ad essa addetti potessero sviluppare ed acquisire delle conoscenze comuni, occorrenti per le complesse procedure di misura, manuali ed automatiche, basate appunto sulla padronanza della gestione del *software* in questione;

**PREMESSO** che, nell'ambito del Progetto CIPE, sono state già indette e concluse le procedure di affidamento dei lavori di realizzazione di n. 10 nuove stazioni fisse e dei lavori di ammodernamento di n. 7 stazioni fisse già esistenti, tutte destinate ad aggiungersi alle stazioni già operative da circa un decennio, insieme ad ulteriori n. 3 stazioni carrellate, già in fase di consegna;

**PREMESSO** che, in questo contesto, la realizzazione del Progetto CIPE determina la necessità di equipaggiare anche le n. 10 nuove stazioni fisse e le n. 7 stazioni fisse da ammodernare di una dotazione *software* adeguata, ossia che ne garantisca sia la piena rispondenza agli *standard* prestazionali già implementati nell'ambito della Rete Nazionale di *Radiomonitoring*, sia la piena interoperabilità con le altre stazioni componenti la Rete Nazionale di *Radiomonitoring* medesima, nonché la relativa automazione e remotizzazione;

**PREMESSO** che, come sopra evidenziato, la Delibera n. 83/2018 di finanziamento del Progetto CIPE esige espressamente che le nuove realizzazioni debbano essere integrate con quelle già esistenti, con l'evidente finalità di preservare gli investimenti già compiuti e di rafforzare i risultati già raggiunti;

**CONSIDERATO** che, da questo punto di vista, l'unica opzione praticabile risulta essere quella di dotare anche le stazioni in questione del *software* ARGUS ©R&S, poiché soltanto esso è in grado di assicurare la piena integrazione e interoperabilità delle stazioni medesime con il sistema preesistente e, per questa via, di rispettare le finalità sottese alle prescrizioni contenute nella richiamata Delibera CIPE;

**CONSIDERATO** che l'eventuale adozione di *software* diversi, infatti, non consentirebbe la comunicazione delle citate stazioni con quelle già in uso e costituirebbe una mera soluzione adattiva, tale da limitare, di fatto, le prestazioni della Rete Nazionale di *Radiomonitoring*, con grave pregiudizio per gli *standard* operativi raggiunti e con vanificazione degli obiettivi sottesi al Progetto;

**CONSIDERATO** che tali argomentazioni trovano riscontro nella continua analisi del mercato di riferimento condotta dall'Amministrazione, costantemente impegnata nella ricerca di soluzioni migliorative della Rete Nazionale di *Radiomonitoring*. Ricerca che, tuttavia, non ha evidenziato la presenza sul mercato di prodotti alternativi, interfacciabili e perfettamente compatibili in termini di funzionalità ed interoperabilità con il *software* attualmente in uso per il comando e il controllo della Rete Nazionale di *Radiomonitoring*;

**CONSIDERATO** che l'assenza di alternative sul mercato appare peraltro anche suffragata da altra attività amministrativa svolta per la realizzazione del Progetto CIPE, ossia: dalle risultanze della procedura di gara indetta dalla ex DGAT ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle succitate n. 3 stazioni carrellate, che includevano anche strumentazioni compatibili con il *software* ARGUS ©R&S, essendo pervenuta, nell'ambito di tale procedura, un'unica offerta da parte dell'operatore economico Rohde & Schwarz; dalle evidenze emerse nell'ambito della consultazione di mercato esperita con avviso prot. n. 17094 del 4/02/2022 ai sensi dell'arti. 66 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida A.N.AC. n. 8 per la verifica dell'infungibilità di Ricevitori e Antenne Rohde & Schwarz, avendo riscontrato una sola società proponente una strumentazione non compatibile e non interoperabile con il *software* ARGUS ©R&S;

**CONSIDERATO** che, infatti, partendo dall'assunto che, in generale (e quindi a prescindere da specifiche provenienze produttive), la strumentazione di misura è governabile tramite un *software*, gli esiti della richiamata attività amministrativa sono giustificabili soltanto con l'unicità sul mercato del *software* ARGUS ©R&S, poiché, laddove così non fosse, ossia laddove ve ne fossero di equivalenti, ciò avrebbe trovato riflesso nel reperimento di strumentistica con esso compatibile ed interoperabile;

**CONSIDERATO** che a quanto sopra deve aggiungersi che la sostituzione integrale del *software* in uso ovvero il ricorso ad un *software* di nuova realizzazione, quali soluzioni pure valutate, non risultano concretamente praticabili se non a detrimento dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

**CONSIDERATO** che le suddette soluzioni, infatti, ove percorse, determinerebbero, per un verso, la perdita del *know how* acquisito dagli operatori tecnici (che, come già evidenziato, hanno ormai maturato specifiche conoscenze basate sulla padronanza del *software* ARGUS ©R&S), da cui

deriverebbe – quale conseguenza logica – un rallentamento nella gestione delle complesse procedure che presiedono al funzionamento della Rete Nazionale di *Radiomonitoring* (RNR), quanto meno per il tempo necessario a sviluppare le competenze necessarie alla gestione di un nuovo *software*; per altro verso, vanificherebbero l'investimento economico finora effettuato, anche in considerazione dei successivi e indispensabili adeguamenti tecnologici che richiederebbe l'implementazione di un nuovo *software* nell'ambito di una così complessa architettura;

**CONSIDERATO** che, quindi, le soluzioni di cui si discute entrerebbero in netto contrasto con le finalità sottese alla Delibera di finanziamento del Progetto CIPE;

**CONSIDERATO** che, per le considerazioni sopra esposte, il *software* ARGUS ©R&S, unitamente ai connessi sistemi informatici di implementazione, si configura quale bene infungibile, potendo soltanto Rohde & Schwarz – per assenza di concorrenza per motivi tecnici e per difetto di soluzioni alternative ragionevoli – fornire un *software* di gestione che, una volta installato, consenta l'integrazione e l'interoperabilità tra le n. 10 nuove stazioni fisse e le n. 7 stazioni fisse da ammodernare con tutte le ulteriori Stazioni già componenti la Rete Nazionale di *Radiomonitoring*;

**CONSIDERATO** che, pertanto, occorre acquisire dall'operatore economico Rohde & Schwarz la fornitura della dotazione *software* ARGUS ©R&S, unitamente ai connessi sistemi informatici di implementazione, da installare sulle n. 10 nuove stazioni fisse e sulle n. 7 stazioni fisse da ammodernare, nonché sulla postazione del costituendo Centro di Coordinamento Nazionale della RNR;

**VISTA** la Relazione tecnica preliminare, prot. n. 212969 del 02/11/2023;

**VISTO** il Capitolato Tecnico, prot. n. 2208285 del 25/10/2023;

**CONSIDERATO** che l'importo stimato della fornitura, compresa l'attività sistemistica, è pari a Euro 770.560,12 IVA esclusa, come risulta dalla Relazione di sviluppo dei costi stimati, prot. n. 211454 del 30/10/2023;

**CONSIDERATO** che l'importo dell'affidamento, unitamente alla circostanza che la fornitura in questione può essere acquisita unicamente dall'operatore economico Rohde & Schwarz Italia S.p.A., stanti l'assenza di concorrenza per motivi tecnici e l'assenza di soluzioni alternative ragionevoli, giustifica il ricorso alla procedura negoziata senza bando di cui all'articolo dell'art. 76, comma 2, lett. b), n. 2, del D.Lgs. 36/2023;

**PREMESSO** che il ricorso ad una tale procedura si giustifica anche in considerazione del fatto che l'esito di un'eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela, con la conseguenza che l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse;

**PREMESSO** che, nell'ambito delle Convenzioni e degli Accordi Quadro stipulati da CONSIP S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto forniture idonee a soddisfare il fabbisogno del Ministero;

**PREMESSO** che, nell'ambito Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) messo a disposizione da CONSIP S.p.A., a far data dal 6 agosto 2016, è stata istituita la possibilità di utilizzare, oltre all'"Ordine di Acquisto", la procedura di "Trattativa Diretta", quale modalità di negoziazione rivolta ad un unico operatore economico;

**CONSIDERATO** che le prestazioni oggetto di affidamento rientrano tra quelle di cui al CPV prevalente 48781000-6 - *Pacchetti software di gestione di sistema*, e che sul Me.PA. è attiva la categoria merceologica "Licenze software-Mepa-Beni" corrispondente al richiamato CPV;

**CONSIDERATO** che l'operatore economico Rohde & Schwarz Italia S.p.A., con sede legale in Via Tiburtina 1095 – 00156 Roma (RM) – P.IVA 04432101006, risulta iscritto alla succitata categoria merceologica e pertanto è in possesso di specifici requisiti per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento;

**CONSIDERATO** che non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI, atteso che, ai sensi e per gli effetti del comma 3-*bis* dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e della Determinazione A.N.AC. n. 3/2008, l'importo degli oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi

da interferenze è pari a € 0,00 (euro zero/00), al netto dell'IVA, poiché trattasi di forniture senza posa in opera;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 36/2023, l'appalto non è suddiviso in lotti caratterizzandosi per unitarietà funzionale e prestazionale, essendo elemento qualificante dell'appalto l'omogeneità, la coerenza e la continuità nell'approvvigionamento di beni infungibili, ed risultando la suddivisione in lotti in ogni caso non praticabile, in quanto strumentale a favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, e dunque a garantire la massima apertura dell'affidamento al mercato concorrenziale, nella fattispecie assente per motivi tecnici;

**VISTO** l'articolo 17, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**RITENUTO** di autorizzare l'avvio di una procedura di Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) messo a disposizione da CONSIP S.p.A., nell'ambito della categoria merceologica "Licenze software-Mepa-Beni", ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lett. b), n. 2 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura della dotazione *software* ARGUS ©R&S, unitamente ai connessi sistemi informatici di implementazione, da installare sulle n. 10 nuove stazioni fisse, sulle n. 7 stazioni fisse da ammodernare e sulla postazione del costituendo Centro di Coordinamento Nazionale della RNR, in favore dell'operatore economico Rohde & Schwarz Italia S.p.A., con sede legale in Via Tiburtina 1095 – 00156 Roma (RM) – P.IVA 04432101006, quale operatore economico iscritto alla predetta categoria merceologica e pertanto in possesso di specifici requisiti per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento, per un importo stimato pari a Euro 770.560,12 IVA esclusa, come risultante dalla Relazione di sviluppo dei costi stimati prot. n. 211454 del 30/10/2023;

**VISTO** l'articolo 15 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un Responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;

**INDIVIDUATA** nella dott.ssa Carmela Smargiassi la dipendente di ruolo idonea a svolgere il ruolo di RUP, in quanto in possesso dei requisiti necessari a tale ruolo, in conformità all'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023;

**VISTO** l'art. 8, comma 4 dell'allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023, secondo cui il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi: a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice; b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze; d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento;

**VISTO** l'art. 31, comma 1 dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, che dispone che l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32;

**VISTO** l'art. 32, comma 2 dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento;

**CONSIDERATA** la sussistenza dei presupposti che implicano l'individuazione del DEC in un soggetto diverso dal RUP, atteso che trattasi di interventi complessi sotto il profilo tecnologico;

**INDIVIDUATO** nel Funzionario tecnico ing. Luca Melillo il dipendente di ruolo idoneo a svolgere il ruolo di DEC ai sensi dell'art. 8, comma 4 dell'allegato I.2 e dell'art. 31, comma 1 dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023;

**ATTESTATO** che i soggetti individuati in qualità di RUP e di DEC non versano in situazioni di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**CONSIDERATA** la disponibilità finanziaria per l'affidamento in oggetto a valere sui fondi di bilancio sul Capitolo 7624 p.g. 1 esercizi finanziari 2024-2025;

**VISTO** il CUP B46F18000080001;

**VISTO** il CIG A0200E2F58;

### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di autorizzare l'avvio di una procedura di Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) messo a disposizione da CONSIP S.p.A., nell'ambito della categoria merceologica "Licenze software-Mepa Beni", ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lett. b), n. 2 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura della dotazione software ARGUS ©R&S, unitamente ai connessi sistemi informatici di implementazione, da installare sulle n. 10 nuove stazioni fisse, sulle n. 7 stazioni fisse da ammodernare e sulla postazione del costituendo Centro di Coordinamento Nazionale della RNR, in favore dell'operatore economico Rohde & Schwarz Italia S.p.A., con sede legale in Via Tiburtina 1095 – 00156 Roma (RM) – P.IVA 04432101006, quale operatore economico iscritto alla predetta categoria merceologica e pertanto in possesso di specifici requisiti per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento, per un importo stimato pari a Euro 770.560,12 IVA esclusa, come risultante dalla Relazione di sviluppo dei costi stimati prot. n. 211454 del 30/10/2023;
2. di nominare ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 36/2023, nel ruolo di RUP, la dott.ssa Carmela Smargiassi, in possesso dei requisiti necessari a tale ruolo, in conformità all'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023;
3. di nominare nel ruolo di DEC, ai sensi dell'art. 8, comma 4 dell'allegato I.2 e dell'art. 31, comma 1 dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, il Funzionario tecnico ing. Luca Melillo, dipendente di ruolo idoneo a svolgere tale funzione;
4. di imputare la spesa a valere sulle risorse di bilancio sul capitolo 7624 p. 1, ee.ff. 2024-2025, che presenta la necessaria sufficiente disponibilità, associando l'impegno all'obiettivo;
5. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016, ancora applicabile fino al 31 dicembre 2023 secondo quanto previsto dall'art. 225, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, e del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Roma, data come da protocollo.

IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*

Eva Spina